

Aut. Tribunale di Lecco n. 61 del 17.2.1959

Periodico di Confartigianato Imprese Lecco
Via Galileo Galilei 1 - 23900 LECCO - Tel. 0341.250200

direttore responsabile: VITTORIO TONINI

redazione: Vittorio Tonini, Chiara Bellingardi,
Paola Bonacina, Armando Dragoni, Barbara
Frigerio, Paolo Grieco, Maria Vittoria Limonta,
Emanuele Pensotti, Edoardo Persenico, Matilde
Petracca, Fabrizio Pierpaoli, Larissa Pirola,
Giovanni Righetto, Alessia Riva, Elena Riva,
Ildefonso Riva, Maria Nastasia Tarantino

www.artigiani.lecco.it / info@artigiani.lecco.it

grafica e stampa:

Editoria Grafica Colombo srl
Via Roma 87 - Valmadrera (Lc) - Tel. 0341.583015

Periodico associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

**QUESTO NUMERO
VIENE DISTRIBUITO
IN 3.500 COPIE**



anno 68
n. 2
2021
febbraio

Confartigianato
Imprese

LECCO

L'ARTIGIANATO
LECCHESE

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - LO/MI

RECOVERY FUND, 209 MILIARDI IN ARRIVO

AL PRIMO POSTO IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

NUOVI ASSOCIATI DEL MESE | PAG 5

DHI: INSERTI DIGITALI | PAGG 8-9

NUOVO LISTINO EDILI 2021 | PAG 16

Recovery Fund: un'occasione da non perdere per investire nelle piccole imprese artigiane

La crisi di governo, il dibattito aperto su come spendere i soldi del Recovery Fund, i ritardi nel piano di vaccinazione. Sono incognite pesanti, quasi incomprensibili per chi, come noi artigiani, è abituato a farsi prima i propri conti oppure a lavorare anche fuori orario per rispettare le consegne. Eppure, rieccoci, nuovamente immersi in quell'aura di incertezza che rappresenta l'ostacolo maggiore per chi fa impresa. Ci vorrebbe che qualcuno di loro toccasse con mano il mondo del lavoro per capire fino in fondo i disastri di regole non chiare, di scelte intempestive, di sacche di ambiguità. Mentre vi scrivo, la crisi di governo sta ormai scivolando verso un esito che, a posteriori, si sarebbe potuto dire già scritto. Eppure, di fronte ai titoloni che analizzano gli scenari politici, i veti incrociati, il gioco di ruolo sulle scacchiere istituzionali, pare sfuggire il tema principale. Abbiamo 209 miliardi di Recovery Fund europeo. Come li spenderemo? Faccio una battuta (a denti stretti, però, perché ho anche qualche timore in proposito): speriamo non tutti ancora in sussidi. Il nostro neoeletto presidente nazionale Granelli ha espresso chiaramente la posizione di Confartigianato: il futuro economico e sociale del Paese dipende



dalla capacità di investire sulle piccole imprese a valore artigiano, "che combinano sostenibilità economica, sociale e ambientale e che contribuiscono a fare dell'Italia la seconda manifattura d'Europa". Apparirebbe evidente a chiunque che il Recovery Plan (ossia il piano di investimenti che presenteremo in Europa per usare i famosi 209 miliardi) sia l'occasione più importante per tendere la mano alle piccole imprese, per circondarle di misure strutturali di riduzione della pressione fiscale e semplificazione degli adempimenti burocratici. Do-

podiché, parliamoci chiaro. Le ricette sono sempre le stesse: l'accesso al credito e alla nuova finanza d'impresa, legami più stretti con ricerca e progetti di innovazione digitale, strategie di internazionalizzazione, interventi per la formazione. Parole che a voi, colleghi artigiani lecchesi, diranno molto perché sono il mantra di Confartigianato Imprese Lecco ormai da anni (e in questo senso il Covid ci ha visti raddoppiarne lo slancio, non certo alzare bandiera bianca). Già ma per i progetti, per una sana pianificazione, per crescere servono risorse. E quale occasione migliore di questo Recovery Plan post pandemia? Il presidente Granelli ha richiamato l'attenzione sulla necessità di investimenti in infrastrutture di collegamento delle persone, delle merci e delle informazioni, ha chiesto di rendere stabili gli incentivi per le ristrutturazioni, prorogare a tutto il 2023 il superbonus 110% e valorizzare gli appalti a km0. Faccio miei questi obiettivi, e rilancio con uno slogan. Le risorse consegnate alla piccola impresa vengono restituite moltiplicate in termini di Pil e lavoro. Quelle spese in sussidi, finiscono dritte nel buco nero del debito pubblico. Siamo a un bivio. Noi abbiamo le idee chiare. Speriamo anche chi ci governa.

Energia elettrica: fine della tutela - Novità 2021

PREMESSA

I servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas con condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità – ARERA, per i clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e piccole imprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero. La normativa ha stabilito il passaggio dal servizio della tutela al mercato libero:

- dal 1 gennaio 2021 per tutte le piccole imprese e alcune microimprese
- dal 1 gennaio 2022 per le famiglie e le restanti microimprese.

QUALI IMPRESE SONO COINVOLTE DAL 1 GENNAIO 2021

- Tutte le **piccole** imprese con numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo compreso tra 2 e 10 milioni di euro, titolari di contatori in "bassa tensione" (indicato in bolletta anche come "BT")
- Una parte delle micro-imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, titolari di almeno un "contatore" con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.

COME FUNZIONA

Dal 1° gennaio 2021 le utenze delle piccole imprese e le micro-impre-

se coinvolte sono temporaneamente assegnate per sei mesi al SERVIZIO A TUTELE GRADUALI (STG). Ciò avviene senza cambio del fornitore, dunque tale passaggio potrebbe passare inosservato, ma effettivamente cambiano le condizioni economiche applicate, **venendo meno la tutela sul prezzo. Dal 1° luglio 2021** in poi inizierà la SECONDA FASE: i clienti che non avranno ancora scelto un nuovo fornitore sul libero mercato verranno passati d'ufficio ad un fornitore attribuito dall'Autorità.

COSA FARE ORA

Nel mercato libero le offerte sono molteplici e il rischio aderire a un contratto con clausole insidiose, o poco vantaggiose nell'immediato o nel medio-lungo termine, è reale. **ARERA, l'Autorità Energia, ha chiesto alle associazioni di rappresentanza, tra cui Confartigianato, di informare e affiancare le imprese nel passaggio obbligato al mercato libero.**

Per avere ulteriori informazioni sulla fine della Tutela e su quali strumenti concreti Confartigianato mette a Tua disposizione siamo disponibili ai consueti recapiti - Confartigianato Imprese Lecco Ufficio Energia: Tel. 0341 250200 - mail energia@artigiani.lecco.it



SCOPRI I NUOVI CORSI ONLINE

L'offerta formativa si arricchisce di ulteriori proposte, dedicate anzitutto agli imprenditori delle aziende associate e ai loro collaboratori, ma in molti casi aperte anche all'esterno ed ai privati. Per tutti gli aggiornamenti consulta i nostri corsi su www.artigiani.lecco.it/corsi ed iscriviti direttamente online.

CORSO ONLINE POSA IN OPERA SERRAMENTI

Confartigianato Imprese Lecco, tramite il proprio ente accreditato ELFI, sta organizzando un percorso formativo online di 16 ore dedicato alla posa in opera di serramenti, destinato ai lavoratori del settore dell'edilizia e dell'installazione di infissi che vogliono ampliare conoscenze e tecniche di posa in opera, anche alla luce della norma UNI 11673. Il corso sarà presentato da **ELFI** (soggetto erogatore) nel Catalogo Regionale di Formazione Continua 2020-2021 previsto dallo specifico Avviso pubblico di Regione Lombardia. L'azienda interessata (soggetto beneficiario) potrà richiedere un voucher formativo aziendale a copertura del costo del corso per il/i partecipante/i (soggetto destinatario), che potrà essere sia titolare/socio, sia dipendente, sia collaboratore familiare. Il voucher, assegnato con procedura a sportello previa istruttoria formale, sarà riconosciuto solo previa frequenza del corso e dietro invio della richiesta di liquidazione; l'ufficio Formazione resta a disposizione per un supporto gratuito in

ogni fase del processo (richiesta/gestione/liquidazione). NOTA: al termine del corso è prevista la possibilità di Certificazione delle competenze acquisite, tramite superamento di un esame presieduto da un Ente accreditato Accredia (quota a parte, non compresa nell'importo del corso).

FART, PUBBLICATO L'INVITO 1° - 2021

È stato pubblicato l'Invito del Fondo Artigianato Formazione (FART), che stanziava nuove risorse per il biennio 2021-2022 a disposizione delle aziende aderenti per la formazione continua gratuita dei propri dipendenti. Chiamaci per una consulenza gratuita!

JOB TALENT

Cerchi personale per la tua azienda? Questa attività richiede investimento di tempo e risorse che non sempre le imprese hanno a disposizione. Rivolgiti a Job Talent, il portale per i servizi al lavoro della rete Confartigianato/E.L.F.I. Verrai supportato dal nostro staff che seguirà per te tutto l'iter di ricerca, dalla stesura dell'annuncio di lavoro, all'organizzazione dei colloqui conoscitivi con i candidati. Inviaci la tua richiesta in pochi semplici passaggi sul sito jobtalentconfartigianato.it

Info: Ufficio Formazione - Tel. 0341250200 - formazione@artigiani.lecco.it

Fino all'8 marzo il mercato immobiliare della nostra Provincia era in salute, con un trend di compravendita in aumento da almeno cinque anni. Nei mesi del lockdown, marzo e aprile, il mercato si è praticamente bloccato, mentre a partire da maggio il mercato ha ripreso con ritmo crescente, anche se lentamente; ed ora tutti si aspettano una ripresa. Il dato a cui tutti guardano però, e che è utilizzato come indicatore dello stato di salute del mercato, è quello dei prezzi. Negli ultimi due mesi del 2020 il prezzo/mq degli immobili oggetto di garanzia ipotecaria registra un lieve aumento pari al 1,1%, mentre registra un aumento del 1% il prezzo/mq per l'usato (+1,3% il nuovo). L'idea, quindi, è che per ora il mercato stia reggendo. Il mattone è sempre visto dai lecchesi come un porto sicuro. Il settore immobiliare coinvolge oltre l'80% della popolazione in cui il ceto benestante ha investito oltre metà della propria ricchezza nel mattone. In questo momento chi ha nell'immobiliare un interesse che va oltre il mero utilizzo personale vive una fase di attendismo. Se infatti il 2021 dovesse portare con sé la fine della pandemia il prossimo anno potrebbe essere un periodo interessante. Gli investitori locali hanno molta liquidità accumulata per la crescente incertezza, in attesa di essere investita, che determinerà importanti movimenti nel settore. Gli investimenti con cui l'immobiliare si confronta (obbligazioni, titoli di Stato) sono ai minimi e il mattone rappresenta un'opportunità che resta tra i principali investimenti. In futuro potrà esserci un momento per incrementare il peso dell'immobiliare ma investendo nel comparto corretto, come la logistica, il retail ed il direzionale; perché il covid ha certamente accelerato dei trend che stavano lentamente entrando nella quotidianità. La percentuale di compravendite residenziali assistite da mutuo risultano in lieve decrescita, dal 50,5% al 45,4%; mentre il valore medio dell'immobile oggetto di garanzia è attorno ai 165.000 euro. Negli ultimi mesi del 2020 l'andamento dei mutui ipotecari è stato contrasse-

gnato dal segno più; dinamica che non si è interrotta nemmeno dopo l'inasprimento dell'epidemia. Il quarto trimestre, in cui rientra Dicembre 2020, è sempre stato vivace per il mercato immobiliare. I tassi d'interesse restano molto bassi, seppure è stato rilevato un lieve aumento degli interessi sui mutui variabili. Il quadro di oggi è comunque congeniale per chiedere un nuovo mutuo o una surroga e secondo le previsioni, l'aumento delle richieste caratterizzerà anche i primi mesi del 2021. Cala l'importo medio richiesto, intorno ai 130.000 euro. Crescono le richieste di mutuo sui canali online. Le fasce di richiedenti con età compresa fra i 36 ed i 45 anni conferma il suo peso al 35%; stabile la fascia 26/35 (23%). I dipendenti a tempo indeterminato rappresentano l'85% circa dei richiedenti. Oltre il 50% percepisce un reddito mensile netto di circa 2.000 euro. Quasi il 90% dei richiedenti opta per il mutuo a tasso fisso (spread medio 1,75%). Le richieste sui canali online come surroga arrivano ormai a coprire il 50% del totale. La crescita del mercato dipenderà ad ogni modo sempre più dall'evoluzione della domanda di mutui per acquisto casa, che potranno beneficiare di quotazioni immobiliari sempre molto interessanti, di provvedimenti normativi di rilancio dell'immobiliare come l'eco bonus, il superbonus e le relative possibilità di cessione credito. I temi legati all'efficienza energetica degli immobili sono sempre più rilevanti; più elevata è la classe energetica, minore è il rischio che il mutuo vada in default. Inoltre si è visto che tale meccanismo è ancora più forte per gli immobili più efficienti, cioè appartenenti alle classi energetiche A o B. Alla luce di queste considerazioni, appare evidente che l'attuale misura del Superbonus del 110%, insieme alle altre agevolazioni legate alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, assumano sempre più una valenza strategica di lungo periodo e non si limitino ad essere di misure emergenziali ed estemporanee.

Francesco Megna, Referente commerciale in banca.



“RIPARTO DA ME”

Continuano anche nel 2021 i webinar promossi dal Movimento Donne Impresa Lecco. Dopo l'incontro online tenutosi in gennaio “Al di là del rosa. La dimensione femminile in azienda tra sfide e continuità” ecco il prossimo appuntamento da segnarsi in agenda:



LEADERSHIP E CONCILIAZIONE: Uno sguardo alle imprese, dal ruolo sociale, alla prospettiva di genere, alle pari opportunità 22 febbraio 2021 - 12:30-13:45

Anche questo incontro vedrà come relatrici Donatella Scaravilli, consulente manageriale, e Cristina Pedretti, life & corporate coach. Affronteremo insieme il tema delle differenze di genere in azienda, il loro impatto a livello di relazioni e di empowerment oltre all'inevitabile bisogno di conciliazione. Iscrizioni aperte sul nostro sito. Vi aspettiamo numerose!

SPORTELLO S.O.S CASA

Dal mese di gennaio lo sportello è attivo il **lunedì** e il **martedì**.

Informazioni e assistenza in materia di *Superbonus 110%*, *Ecobonus*, *Sisma Bonus*, *Bonus Facciate*, *Bonus Ristrutturazioni*, *Cessione del credito e sconto in fattura*, *Normativa tecnico/urbanistica funzionale alle detrazioni*, *Pratiche ENEA e asseverazioni* a cura della dott.ssa Federica Colombini, Consulente Tecnico ANAEP Confartigianato Edilizia. Scrivere a sportellocasa@artigiani.lecco.it



AUTORIPARATORI COVID-19 - CRITICITÀ REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER CARROZZIERI E GOMMISTI

Confartigianato Autoriparazione è intervenuta nei confronti del Presidente della Conferenza Stato Regioni per rappresentare le criticità emerse, in questa fase di emergenza sanitaria, nella realizzazione dei corsi regionali di qualificazione professionale per carrozzieri e gommisti (Accordo C.S.R. del 12 luglio 2018). In particolare, siamo intervenuti per segnalare le difficoltà ad organizzare i richiamati corsi soprattutto per la parte in presenza, tenendo conto che lo standard formativo prevede la possibilità di ricorrere alla modalità e-learning solo per il modulo comune relativo alla "Gestione dell'attività di autoriparazione", vincolo da cui le Regioni non possono prescindere poiché si devono attenere alle prescrizioni dello standard nazionale. E' stato chiesto un provvedimento di sospensione temporanea della limitazione sopra richiamata e la possibilità di estensione della modalità FAD alla parte teorica dell'intero percorso formativo sia per quanto riguarda i carrozzieri che per i gommisti. Aggiungeremo tempestivamente in merito ad eventuali sviluppi rispetto alle richieste presentate.

TRASPORTI PROROGHE SCADENZE PATENTI AGGIORNATI A GENNAIO 2021

PATENTI DI GUIDA	
DOCUMENTO	NUOVA SCADENZA
Domanda per il conseguimento della patente di guida che consente di sostenere l'esame teorico	Valide entro un anno dalla data di presentazione della domanda
Autorizzazioni all'esercitazione di guida (foglio rosa) con scadenza tra il 31.01.2020 e 31.01.2021	Valide fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
Ai fini del computo del termine dei due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 3.05.2021	Dal 4.5.21 decorrono i due mesi entro i quali richiedere il riporto
Sul territorio nazionale, le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31.01.2020 ed il 29.04.2021	Valide fino al 30.04.2021
Sul territorio comunitario le patenti di guida (comprese quelle rilasciate in Italia), scadenti nel periodo 1.2.2020 – 31.8.2020	Valide per 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza
Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida e della cqc nel periodo 23.02.2020 – 15.05.2020	

ATTESTAZIONI SANITARIE	
DOCUMENTO	NUOVA SCADENZA
Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton. In scadenza dal 31.01.2020 al 31.01.2021. I conducenti muniti di patente CE che abbiano compiuto i 65 anni di età dal 01.02.2020, possono continuare a condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton senza attestazione della commissione medica locale	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone in scadenza dal 31.01.2020 al 31.01.2021. I conducenti muniti di patente D1, D1E, D o DE che abbiano compiuto i 60 anni di età dal 01.02.2020, possono continuare a condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone senza attestazione della commissione medica locale	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
I certificati medici per il conseguimento della patente di guida in scadenza dal 31.01.2020 al 31.01.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente chiamati a sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)



CQC E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE	
DOCUMENTO	NUOVA SCADENZA
Certificati di abilitazione professionale (cap, idoneità alla guida di filoveicoli, ecc.) In scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale cqc in scadenza di validità tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
Sul territorio ue (italia compresa) le carte di qualificazione del conducente (cqc) rilasciate da uno stato membro diverso con scadenza compresa tra il 01.02.2020 e il 31.08.2020.	Valide per 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza
Sul territorio nazionale, le carte di qualificazione del conducente (cqc) rilasciate in italia aventi scadenza dal 31.01.2020 al 02.10.2020	Valide fino al 03.05.2021
Sul territorio ue le carte di qualificazione del conducente (cqc), comprese quelle rilasciate dall'italia, aventi scadenza dal 03.10.2020 al 31.12.2020.	Valide per 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza
Sul territorio nazionale le carte di qualificazione del conducente (cqc) rilasciate in italia e aventi scadenza dal 01.01.2021 al 31.01.2021	Valide fino al 03.05.2021
Ai fini del computo dei due anni dalla scadenza della cqc, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 03.05.2021. A partire dal 4 maggio 2021 il titolare della cqc la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021 può procedere al rinnovo della cqc stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino	
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi cfp adr (sia conseguimento che rinnovo) in scadenza di validità dal 31.01.2020 al 31.07.2020	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cfp adr) aventi scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021 per la circolazione sul territorio nazionale	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cfp adr) aventi scadenza dall'1.03.2020 al 01.02.2021 per la circolazione fuori dal territorio nazionale	Validi fino al 28.02.2021
Sul territorio nazionale, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (adr), in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.01.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 03.05.2021)
Sul territorio dei paesi contraenti, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (adr), in scadenza tra il 01.03.2020 ed il 01.02.2021	Validi fino al 28.02.2021

Da questo mese sono con noi

Il Ramarro di Ghezzi Riccardo	Via Leonardo Da Vinci 2	MERATE	Cura e manutenzione del paesaggio
Ales di Manzoni Alessandro	Corso Promessi Sposi 156	LECCO	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
Impresa di Pulizie di Buratti Giovanni	Via Vittorio Veneto 61	LA VALLETTA BRIANZA	Pulizia generale di edifici
Kola Vitore	Via Amendola 87	LECCO	Lavanderie, tintoria
Tremari Marco Giuseppe Bartolomeo	Via Garavina 1	COLICO	Installazione di impianti elettrici
Punto Verde Service di Rota Piermario	Via Giuseppe Garibaldi 77	OLIVETO LARIO	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Pixela Srl	Via Bezzecca 20	LECCO	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Crippa Francesco	Via Marconi 29	VIGANÒ	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Tanta Roba Snc di Davide Pozzoni Teresa Tassone	Via Belvedere 3	MONTEVECCHIA	Produzione di prodotti di panetteria freschi
Antichità Larghi di Fagioli Ornella	Piazza IV Novembre 2	LIERNA	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Rebel Angel di Alberti Angela	Via Nazionale 88	COLICO	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria, oggetti ricordo e articoli di promozione pubblicitaria
Termoidraulica Rigamonti Mattia	Cascina Giovinezza 3	CREMELLA	Installaz. impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento e manutenz.
L'Angolo delle Idee di Anita Colombo	Via Roma 25	BELLAGIO	decorazione artistica di oggetti in vetro
Rigamonti Costruzioni Edili di Rigamonti Giuliano	Via Prov. Per Colle B.za 14	GALBIATE	Costruzione edifici residenziali e non
Dornetti Alessio	Via Luigi Cadorna 55	NIBIONNO	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
La Vecchia Corte di Gava Izquierdo Lucia Carolina	Via Agudio 17	MALGRATE	Pulizia generale di edifici



BREXIT ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE TRA L'UE E IL REGNO UNITO

Il 1° gennaio il Regno Unito non fa più parte del mercato unico, avendo abbandonato l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali, si interrompe la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea. L'accordo sottoscritto il 24 dicembre scorso definisce la nuova cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021. L'accordo comprende:



- scambi di merci e servizi
- trasporti aerei e stradali
- investimenti
- energia e sostenibilità
- concorrenza
- pesca
- aiuti di Stato
- protezione dei dati
- trasparenza fiscale
- coordinamento in materia di sicurezza sociale

SINTESI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'ACCORDO CHE VANNO A MITIGARE LE CONSEGUENZE RISPETTO AD UNA BREXIT SENZA ACCORDO

- Assenza di dazi per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea resta l'obbligo di assolvere le procedure doganali (Esportazione verso un Paese Terzo art. 8, D.P.R. n. 633/72). Mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, che faciliterà di gran lunga le procedure doganali. Tuttavia tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare e sicurezza dei prodotti. È stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro. L'origine delle merci viene determinata in base all'accordo, rimanendo nella sfera dell'origine preferenziale. Per facilitare il compito agli operatori l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possano tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. L'attestazione di origine:

- è compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
- può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
- è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
- può applicarsi a un'unica spedizione di uno o più prodotti importati o a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

L'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, deve acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello

previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto. **L'attribuzione dell'origine non potrà più essere considerata dell'UE neanche per i prodotti originari del Regno Unito giunti sul nostro territorio prima del 1° gennaio 2021.** Di conseguenza per i beni acquistati anche in precedenza da fornitori inglesi, per i quali occorresse il rilascio di un certificato di origine per una successiva esportazione, non potrà più essere certificata l'origine UE se si tratta di beni di produzione o ultima lavorazione sostanziale avvenuta in UK. In tali casi nella casella 3) del certificato dovrà essere menzionato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e, nel caso di origini multiple, andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

A prova d'origine delle merci (in mancanza di bollette doganali pregresse) occorrerà esibire eventuali etichettature recanti il "Made in UK" o specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi.

I carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna anche dal 1 gennaio 2021. Al momento dell'uscita della merce sarà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione, è quindi consigliabile che i titolari richiedano un set di fogli souche e fogli volet bianchi aggiuntivi (importazione e riesportazione) alla Camera di Commercio.

Dall'inizio del 2021 termina anche la libera circolazione tra l'Ue e il Regno Unito con l'avvio del nuovo sistema di immigrazione (passaporto). Per i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna fino al 1 ottobre 2021 l'accesso sarà ancora possibile anche con la carta d'identità.

sicurezza

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ADEMPIMENTO TELEMATICO PER NOMINA

Ricordiamo che il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica all' Inail la nuova elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lettera aa del d. lgs n.81 del 2008). Al fine di consentire ai datori di lavoro l'adempimento telematico del predetto obbligo, l'Istituto ha realizzato il servizio "Dichiarazione Rls", disponibile sul portale www.inail.it nella sezione "Servizi Online" secondo le modalità descritte nel manuale operativo scaricabile dal portale istituzionale nella sezione Supporto – Guide e manuali operativi – Prevenzione. Il servizio consente l'inserimento del nominativo del RLS nelle ipotesi di nuova elezione o designazione mentre successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni. Risulta invece preclusa la possibilità di cancellare ovvero eliminare i nominativi inseriti. È opportuno inoltre sottolineare che l'applicativo in argomento, riguarda solo la figura del Rls aziendale e non i Rappresentanti della sicurezza territoriale (RLST). Infatti in base alle circolari Inail del 21 maggio 2009, n.26 e del 25 agosto 2009, n. 43, l'impresa è sollevata dall'obbligo di comunicare il nominativo del Rls nel caso in cui si avvalga del rappresentante territoriale.





BANDI E AGEVOLAZIONI

PER LA TUA IMPRESA

Confartigianato Imprese Lecco è al tuo fianco per accompagnarti nella partecipazione a bandi e agevolazioni che possano sostenere la tua impresa

3 CONSIGLI UTILI PER ACCEDERE A BANDI E CONTRIBUTI



MONITORARE LE OPPORTUNITA'

Consultare periodicamente la **sezione "Bandi"** del sito www.artigiani.lecco.it e leggere le **newsletter** dell'Associazione consente di tenere monitorate le opportunità aperte o i bandi in programma



PROGRAMMARE GLI INVESTIMENTI

Prima di effettuare un investimento, contattare il nostro Ufficio per capire preventivamente se possono esserci finanziamenti utili e definire insieme come procedere così che gli acquisti possano essere validi ai fini di bandi e agevolazioni



DOTARSI DEGLI STRUMENTI NECESSARI

Per la partecipazione a bandi, e per la gestione d'impresa in generale, sono ormai necessari strumenti quali **FIRMA DIGITALE** e **SPID** che **devono essere acquisiti in anticipo**.

Ricordarsi anche di utilizzare solo **metodi tracciabili** per i pagamenti che dovranno essere rendicontati

ALCUNE OPPORTUNITA' ATTIVE



FIERE ITZ IN LOMBARDIA

Chi: MPI lombarde che intendono partecipare a fiere internazionali in Lombardia da qui a fine 2022

Quando: fino a esaurimento risorse

Cosa: affitto spazi, iscrizione, allestimenti, interpreti, consulenze, personale e costi generali.

Investimento minimo 6.000 €

Quanto: da 40 a 60% a **fondo perso**

Procedura: valutativa a sportello

Ente: Regione Lombardia



ISI INAIL 2020

Chi: imprese

Quando: le date di apertura saranno note entro fine febbraio 2021

Cosa: progetti ancora da realizzare per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti 4 Assi di progetto

Quanto: 65% a fondo perso, fino a max 130.000 € (50.000 € per Asse 4)

Procedura: click day e valutazione

Ente: INAIL



NUOVA SABATINI

Chi: PMI di tutti i settori

Quando: fino a esaurimento risorse

Cosa: macchinari, attrezzature, impianti; hardware, software e tecnologie digitali da acquisire con finanziamento/leasing

Quanto: contributo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti 4.0

Procedura: valutativa a sportello

Ente: MISE



VUOI APPROFONDIRE ?

SCRIVI A: BANDI@ARTIGIANI.LECCO.IT TI RICONTATTEREMO DIRETTAMENTE

UFFICIO BANDI E PROGETTI SPECIALI - 0341/250200 - BANDI@ARTIGIANI.LECCO.IT - WWW.ARTIGIANI.LECCO.IT





CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO E INNOVAZIONE

È una misura introdotta nel piano "Transizione 4.0" che si pone l'obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. Tale agevolazione consente alle aziende la possibilità di recuperare una percentuale variabile (dal 10% al 20% a seconda della categoria di innovazione e di spesa) di quanto investito in un dato anno fiscale in diverse attività innovative.

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022.

Inoltre, l'intervento normativo all'articolo 1, comma 1064, lett. a)-h), L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) apporta modifiche alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), **potenziando le aliquote e dei massimali di credito d'imposta** come illustrato nella seguente tabella:

Attività agevolabili	Misura	Limite credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	20%	€ 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	10%	€ 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0	15%	€ 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	10%	€ 2 milioni

Inoltre, la lettera g) del comma 1064 introduce anche **l'obbligo di asseverazione della relazione tecnica**, illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili che deve essere predisposta dal responsabile delle attività aziendali/progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

Qualche esempio di investimento in Ricerca e Sviluppo:

- ✓ sviluppo prototipi, campionari e nuovi prodotti (costi per acquisto materiale + costi di fornitori esterni + i costi del personale interno che ha lavorato a questo scopo),
- ✓ spese del personale interno impegnato in attività di progettazione nuovi prodotti e R&S,

- ✓ spese legate ad un brevetto (acquisto, mantenimento, estensione internazionale, ecc.),
- ✓ spese di fornitori esterni per attività inerenti lo sviluppo/test di un'invenzione o di nuovi prodotti (progettazione, test, certificazioni, ...).

Il recupero di quanto speso è veloce (subito all'inizio dell'anno fiscale successivo a quello in esame) e automatico. Inoltre, è cumulabile con qualunque altra agevolazione la vostra azienda abbia eventualmente già ricevuto.

In questa complicata fase economica è ancora più importante investire in innovazione ed è necessario utilizzare al meglio le tante agevolazioni offerte dal Mise.



STRUMENTI: SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE

INNOVARE per le imprese artigiane significa ricercare nuovi prodotti e nuovi mercati differenziando il proprio portafoglio. Confartigianato Imprese Lecco mette a disposizione degli imprenditori interessati i professionisti di Centro Sviluppo Brevetti per acquisire informazioni:

1. sulle modalità di accesso all'incentivo fiscale del **credito d'imposta per ricerca e sviluppo**;
2. l'individuazione di **brevetti disponibili sul mercato** sulla base delle caratteristiche e peculiarità dell'impresa;
3. il supporto nello **sviluppo di idee innovative fino alla brevettazione**;
4. il sostegno nella fase di **commercializzazione dei prodotti generati dal brevetto**.

Per prenotare una consulenza, ora in modalità telefonica o web, scrivere a innovazione@artigiani.lecco.it o contattare l'Ufficio Competitività (Tel. 0341 250200).





L'ESPERTO RISPONDE – A cura di Diego Girelli CSB Centro Sviluppo Brevetti

QUALI AZIENDE POSSONO OTTENERE IL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO E INNOVAZIONE?

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile attuato che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo e innovazione.

SONO INCLUSE LE AZIENDE DEL SETTORE DEL TESSILE E DELLA MODA? C'È QUALCOSA DI SPECIFICO PER QUESTE AZIENDE?

Sì, infatti tra le attività di ricerca e sviluppo **ammissibili** al nuovo **credito d'imposta** possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel **settore del tessile e della moda** collegate alla ideazione e realizzazione dei **nuovi campionari**, evidentemente non destinati alla vendita.

Questa opportunità è estesa anche ad altri settori di produzione creativa (per esempio calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).



Centro Sviluppo[®]
BREVETTI

QUALI ATTIVITÀ SONO AGEVOLABILI?

Tutte le **modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi** delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti, quali ad esempio:

- ✓ la sperimentazione di una nuova linea produttiva (non il semplice acquisto),
- ✓ la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto (semplificazione della struttura, miglioramento delle prestazioni o della facilità di impiego o delle condizioni di sicurezza nell'uso, etc.) o di un processo produttivo (in questo caso, i miglioramenti potrebbero essere comprovati anche, ad esempio, dalla riduzione dei costi del processo produttivo o dalle sue condizioni di sicurezza, etc.).

IL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO E INNOVAZIONE OPERA IN REGIME DI "DE MINIMIS"?

NO, questa agevolazione è esclusa dal de minimis.



IN AGENDA

Webinar **"Piano Transizione 4.0: ricerca e sviluppo"**
Mercoledì 24 febbraio ore 17:30

Iscriviti subito! www.artigiani.lecco.it/sezione/Eventi



Legge di Bilancio 2021: le novità per i datori di lavoro

INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022, è prevista l'estensione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017,

- nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L'incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non abbiano mai avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in tutta la loro vita professionale e con qualsiasi datore di lavoro). Inoltre la norma prevede che l'esonero contributivo sia fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, infine, non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell'apprendista ovvero in caso di alternanza scuola lavoro

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare,

- in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2022),
- dell'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 9-11 della Legge n. 92/2012 (cd. Legge "Fornero"), attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% (anziché 50%) nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni in esame devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo deve essere ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Il beneficio:

- si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- è riconosciuto per:
 - 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato);
 - 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;

- è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ed è concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALI

A fronte delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del contratto a tempo determinato è stata oggetto di diversi interventi normativi.

In particolare, l'art. 93, comma 1 del DL n. 34/2020, come sostituito dall'art. 8, comma 1 del DL n. 104/2020, dispone che:

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 Dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Pertanto, in base alla suddetta disciplina, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 Dicembre 2020 è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato:

- senza indicazione della causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria),
- per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre la fine dell'anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 Dicembre 2020

Ora, l'arco temporale di applicazione della disposizione transitoria in questione viene ampliato dal Legislatore, attraverso la sostituzione delle parole "31 Dicembre 2020" con "31 Marzo 2021".

Di conseguenza, i contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 Marzo 2021 (fermo restando la durata complessiva di 24 mesi, inclusi eventuali rapporti a termine in somministrazione).

Si sottolinea che, visto il limite di un solo utilizzo della stessa, sussiste l'impossibilità di una nuova proroga o di un nuovo rinnovo acausale per chi ne abbia già fruito.

A proposito della norma transitoria in questione, si ricorda che l'INL, con la Nota n. 713/2020, ha chiarito che la stessa permette altresì la deroga alla disciplina:

- sul numero massimo di proroghe e
- sul rispetto dei "periodi cuscinetto" (c.d. "stop & go" di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).



ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo:

- tra il 1° Gennaio 2021 e il 31 Marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° Gennaio 2021 e il 30 Giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario (FIS) e di CIGD (in Deroga).

Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° Gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021. È espressamente previsto che i trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 Marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della predetta Legge (1° Gennaio 2021).

Risultano confermati i termini di invio delle domande di trattamento (entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa) e di trasmissione dei Mod. SR41 (entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione). Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

L'art. 1, commi 309-311, della Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 Marzo 2020, fino al 31 Marzo 2021. La portata del divieto, introdotto per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, ricalca integralmente l'art. 12, comma 9 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), pertanto si applica a:

- alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991;
- alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Sono altresì sospese le procedure di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966. Restano invariate le esclusioni dal divieto già introdotte dal Decreto Agosto e confermate dal Decreto Ristori:

- in caso di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Si ricorda che il divieto di licenziamento attualmente in vigore e prolungato fino al 31 Marzo 2021, non è più subordinato all'integrale fruizione degli ammortizzatori sociali o dell'esonero contributivo, come originariamente previsto dall'art. 14 del Decreto Agosto (DL n. 104/2020).

TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI FRAGILI DEL SETTORE PRIVATO

I commi da 481 a 484 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 introducono delle novità anche in relazione alla norma che tutela il periodo di sorveglianza attiva, disposta a seguito del contagio o dell'esposizione a contagiati da COVID-19, per i lavoratori del settore privato, di cui all'articolo 26 del DL n. 18/2020. La norma dispone che anche nel periodo dal 1° Gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021:

- i lavoratori dipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, Legge n. 104/1992,

hanno diritto ad assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché dal medico curante.

Nel medesimo periodo, quindi dal 1° Gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021, i lavoratori fragili di cui sopra (che non si assentano a seguito di prescrizione medica) hanno altresì diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora questo comporti l'adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (così come definite dai contratti collettivi), ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Inoltre la Legge in commento precisa che a decorrere dal 1° Gennaio 2021 il certificato medico redatto dal medico curante e attestante il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva non dovrà più contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento dell'autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva stesse.

SMART WORKING

Viene prorogata inoltre la procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di smart working nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017.



Legge di Bilancio 2021: le principali novità del fiscale

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO - COMMA 40

E' stata definita un'interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari in base alla quale, è prevista l'applicazione dell'aliquota **IVA ridotta del 10%** alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

- del loro **consumo immediato**;
- della loro **consegna a domicilio** o dell'**asporto**.

PROROGHE DETRAZIONI EDILIZIE - ARTICOLO 1, COMMI 58-60 E 76

La disposizione proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per:

- interventi di **riqualificazione energetica**
- **ristrutturazione edilizia**
- **acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici** a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato: è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione
- **bonus facciate**
- **bonus verde**

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA - COMMA 60

Si stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

BONUS IDRICO - ARTICOLO 1, COMMI 61- 65

Si riconosce, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20.000.000 di euro e fino ad esaurimento delle risorse, un **"bonus idrico" pari a 1.000 euro** per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il "bonus idrico" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del "bonus", anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata) ad un **apposito decreto** del Ministro dell'ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS - ARTICOLO 1, COMMI 66-75

La disposizione **proroga l'applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30**

giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Nell'ambito della proroga sono state introdotte diverse modifiche alla normativa. Rientrano nella disciplina agevolativa gli **interventi per la coibentazione del tetto**, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si definisce **l'unità immobiliare funzionalmente indipendente** ovvero qualora sia dotata di **almeno tre** delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale;

e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. La disposizione stabilisce altresì che la **detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

La **detrazione** prevista per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica** su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Tra i **sogetti beneficiari** dell'agevolazione vengono incluse anche le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

BONUS VEICOLI ELETTRICI - COMMI DA 77 A 79

E' stato previsto il riconoscimento di un **contributo pari al 40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica** di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA). Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un **apposito Decreto**.

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA - COMMA 83

Il cosiddetto "Decreto Agosto" consente la rivalutazione dei beni d'impresa a condizioni particolarmente vantaggiose, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%. Ora la Legge di Bilancio estende la rivalutazione dei beni d'impresa **anche all'avviamento** e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.



ESTENSIONE "CONTRIBUTO CENTRI STORICI" - COMMI 87 E 88

Per il **2021** il c.d. "contributo centri storici" di cui all'art. 59 del c.d. "Decreto Agosto" è stato esteso a favore dei **Comuni in cui sono situati santuari religiosi**.

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI - COMMI DA 227 A 229

Sarà possibile compensare crediti e debiti tra imprese. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche risultanti da fatture elettroniche.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - COMMA 266

Per le **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili** le disposizioni del codice civile in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale. In linea generale tali disposizioni sono **posticipate al quinto esercizio successivo** (in luogo dell'esercizio successivo) e, quindi, al bilancio relativo al 2025.

TRATTAMENTO IVA TEST / VACCINI COVID-19 - COMMA 452 E 453

In sede di approvazione è stata prevista l'applicazione **dell'esenzione IVA** con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di **strumentazione per diagnostica COVID-19** aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di **servizi strettamente connesse** a tale strumentazione (test). Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI - COMMI DA 595 A 597

Attenzione agli immobili concessi in locazione. È confermata l'applicazione **dal 2021** della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi **solo in caso** di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale con tutte le implicazioni in termini di Iva e imposte dirette.

BONUS PUBBLICITÀ - COMMA 608

È confermata l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede **anche per il 2021 e 2022** la quantificazione del c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, **nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali). Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame **non è riconosciuto** per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

BONUS EDICOLE - COMMA 609

È confermata l'estensione **anche per il 2021 e 2022** del c.d. "bonus edicole".

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI - COMMI DA 1079 A 1083

È confermato che l'Amministrazione finanziaria effettua **specifiche analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, **finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime**.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - COMMI DA 1095 A 1097

È prevista la **possibilità di partecipare** alla lotteria degli scontrini **soltanto in caso di pagamenti elettronici**. Si precisa che l'applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata. Ora il DL n. 183/2020 c.d. "**Decreto Milleproroghe**" ha fissato **all'1.2.2021 il termine** entro il quale l'Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.

CASHBACK

L'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback"). È confermata l'implementazione del citato comma 288, prevedendo che **i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO - COMMI DA 1098 A 1100

L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro". È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame **è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 dall'1.1 al 30.6.2021** e non più fino al 31.12.2021. **Entro la medesima data (30.6.2021)** i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 122, DL n. 34/2020.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI - COMMI DA 1102 A 1107 ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

ESTEROMETRO

Dall'1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il



c.d. "spesometro estero" / "esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere **trasmessi telematicamente utilizzando Sdl**, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - COMMA 1108

È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdl, deve ritenersi **obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo** il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 22, DPR n. 642/72, **anche** nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE - 1109-1115

Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale" annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, la **consegna del documento** che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), **va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
 - memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
- La sanzione non può essere inferiore a € 500. La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT. Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000. Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;
 - la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;
- dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI

È **ridotta dal 100% al 90% dell'imposta**, la sanzione applicabile in caso di:

- mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richie-

sta di intervento per la manutenzione è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO

È differita dall'1.1.2021 **all'1.7.2021** l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i **soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso** dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, **possono assolvere** mediante tali sistemi **l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica** dei corrispettivi.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la **sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione del RT di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015**. È altresì prevista la sanzione **da € 3.000 a € 12.000** in caso di **manomissione / alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ

Il comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri. È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

RAVVEDIMENTO

Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che **non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento** l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti **quando la violazione è già stata constatata**.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - COMMI 1122 E 1123

Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È **fissato al 30.6.2021** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).



C.I.E. per l'accesso ai servizi telematici delle Entrate

A partire dal **13 gennaio 2021** i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la **carta di identità elettronica (CIE)**. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 8160 del 12 gennaio 2021.

CIE: COS'È E COME SI USA

La **carta di identità elettronica (CIE)** è uno strumento di identità digitale riconosciuto anche in Europa, si può richiedere alla scadenza della carta d'identità, in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora e rappresenta il nuovo formato che sta pian piano sostituendo quello cartaceo. La CIE è rilasciata **con un codice Pin di 8 cifre** che consente al cittadino di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione e può essere usata per accedere tramite smartphone ad IO, l'app dei servizi pubblici.

L'accesso ai servizi online erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica può avvenire **anche con la carta di identità elettronica** e la carta nazionale dei servizi.



In particolare, **“Entra con CIE”** consente a chi è in possesso della Carta di Identità Elettronica di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:

- **“Desktop”**: l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE”.
- **“Mobile”**: l'utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app “CIE ID” e con lo stesso effettua la lettura della CIE.
- **“Desktop con smartphone”**: l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app “Cie ID”.

QUALI SONO I SERVIZI ONLINE DELLE AGENZIE

Mediante i servizi online dell'Agenzia delle Entrate è possibile ad esempio richiedere il codice fiscale e il **duplicato della tessera sanitaria**, oppure comunicare l'**IBAN per avere i rimborsi**. Inoltre, è possibile utilizzare i servizi relativi alla fatturazione elettronica, accedere alla dichiarazione precompilata e ad altri numerosi servizi. Molto importante ad esempio è il **cassetto fiscale**, in cui è possibile verificare la propria posizione con il Fisco. Con le medesime credenziali è possibile accedere ai servizi online di **Agenzia Entrate-Riscossione**, tramite il quale ad esempio è possibile controllare la **presenza di cartelle**, avvisi e lo **stato dei pagamenti**. Tra l'altro, i contribuenti possono anche recuperare la **comunicazione e i bollettini della rottamazione delle cartelle**, attivare il servizio di alert per ricevere i promemoria delle proprie scadenze oppure pagare.

Prorogati termini accertamento

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge **n. 3 del 15 gennaio 2021 ha prorogato i termini di notifica** degli atti impositivi che, in base alla normativa ordinaria, sarebbero scaduti dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Con la pubblicazione di tale decreto ora la notifica può avvenire dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. Rimane tuttavia invariata la regola secondo la quale **l'emissione dell'atto**, quindi la sottoscrizione ad opera del funzionario competente, deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020. In pratica, viene dato un po' più tempo agli uffici ai fini della **solita notifica** degli atti che potrà dunque avvenire sino a gennaio 2022.

ATTI OGGETTO DI PROROGA TERMINE ACCERTAMENTO

Sono oggetto di proroga dei termini di accertamento:

- gli accertamenti esecutivi (relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP);
- tutti gli atti impositivi, con l'eccezione della fiscalità locale;
- gli **avvisi di recupero** dei crediti d'imposta,
- gli avvisi di rettifica e di liquidazione;
- gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, entro il 31 dicembre 2020 dovevano essere stati emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi **all'annualità 2015** modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione). Ora la notifica potrà avvenire dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

CONTROLLI AUTOMATIZZATI E FORMALI

Analoga modifica riguarda il periodo di notifica delle comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 degli inviti all'adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis, DL n. 78/2010 e degli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

CARTELLE DI PAGAMENTO

Inoltre è prorogato a 13 mesi (anziché 12 mesi) il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2017 / 2018.



NUOVA EDIZIONE 2021

CONSULTA IL SITO INTERNET WWW.ARTIGIANI.LECCO.IT

comparto CASA

LISTINO PREZZI 2021

Confartigianato
Imprese
LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

LECCO Via G. Galilei 1 - Tel. 0341.250200 - Fax 0341.250170 - info@artigiani.lecco.it - www.artigiani.lecco.it

CRT Confartigianato
Consorzio radio-video tecnici

POSTAZIONE PIAN SCIRESA

Via Galileo Galilei, 1- LECCO - Tel 0341.250.200
mail consorzio crt@pec.it

Consorzio Radio-Video Tecnici con sigla "CRT"

oddoelettronica

Azienda specializzata nella vendita all'ingrosso ed al dettaglio di sistemi di videosorveglianza, antifurti, antenne tv ed illuminazione a led per lecco e provincia.

Per informazioni contattarci al n. 0341/363238
Oddoelettronica srl, Via Manzoni 5 Pescate (LC) 23855
amministrazione@oddoelettronica.it - Info@oddoelettronica.it

S.A.I.R.
manutenzione caldaie

0341/731511 – 700666 – 350700 – 230368

INFO@SAIRDIVALPOLINI.IT

WWW.SAIR-VALPOLINI.COM SAIRDIVALPOLINIGIANLUIGI
SAIR_VALPOLINISERVICE_VAILLANT 3756926356

VIA STRADA STATALE, 95 – 23826 MANDELLO DEL LARIO (LC)
VIA AZZONE VISCONTI, 78 – 23900 LECCO (LC) **NUOVA APERTURA**

VALPOLINI SERVICE
MANUTENZIONE CALDAIE

0341/731511 – 700666 – 350700 – 230368

INFO@SAIRDIVALPOLINI.IT

SAIRDIVALPOLINIGIANLUIGI SAIR_VALPOLINISERVICE_VAILLANT
3756926356

VIA STRADA STATALE, 95 – 23826 MANDELLO DEL LARIO (LC)
VIA AZZONE VISCONTI, 78 – 23900 LECCO (LC) **NUOVA APERTURA**

Si ringraziano le aziende presenti con il proprio banner su questo listino

Convenzione con confartigianato per acquisto registratori di cassa **CUSTOM**

Canon **ViESSE**

GRAFICA: PLOTTER, PRODUZIONE CAD/CAM, CARTUCCE, CARICHI FORMATI, TAGLIARE

VIDEOCAMERE MULTIFUNZIONI, ARREDI, FOTOCOPIATORI, FAX

STAMPE DIGITALE, SICUREZZA, COLORE

TOUCH SCREEN, SCANNER DOCUMENTALI, PERSONAL COMPUTER

C.so Europa 8/a - CALOLZIOCORTE
Tel. 0341 633048 - mail: commerciale@viesseweb.it

TERMIDRAULICA

INVERNIZZI GIORGIO S.r.l.

Impianti di condizionamento centrali termiche pannelli solari riscaldamento idrosanitari energie alternative contabilizzazione

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi, 25/G
Tel./Fax 0341.250904 - e-mail: info@gitemo.it

VIEMANN Partner per l'Efficienza Energetica

ACQUEDIA **GLOBE** **kiwa**

UNI EN ISO 9001:2008

C.A.B. locatelli lino
di Fabrizio Locatelli

Centro Assistenza Bruciatori
Centro Arredo Bagno

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

PRODOTTI E SISTEMI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

RISCALDAMENTO: SOLARE TERMICO, CLIMATIZZAZIONE: SOLARE FOTOVOLTAICO, TRATTAMENTO ACQUA: BIOMASSA

SERVIZIO CONDIZIONE & TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI

Via Provinciale, 39 - 23811 BALLABIO (LC) - Tel 0341 530.304 - E-mail: fabryloca@tin.it

F.lli Frigerio

L'automazione, la domotica, L'assistenza 365 giorni

Gli impianti elettrici, L'efficienza energetica

Via Mazzucconi, 38
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341.367395
www.fratellifrigerio.it

In contatto dal 1959